

Le procedure

Le istruzioni per le partecipate

OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE* DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Operazione	Procedimento da svolgere
Costituzione della società; aumento di capitale; modifica dell'oggetto sociale che consenta un cambiamento significativo dell'attività sociale; trasferimento della sede all'estero; revoca dello stato di liquidazione; trasformazione; fusione; scissione; acquisto (anche indiretto) di quote o di azioni	<p>1) Obbligo di motivazione analitica: a) riferimento alla strumentalità [vedi tabella ulteriore] e cioè alla necessità dell'operazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente b) indicazione delle ragioni e delle finalità che giustificano tale scelta sul piano della convenienza economica c) indicazione delle ragioni e delle finalità che giustificano tale scelta sul piano della sostenibilità finanziaria; d) valutazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; e) indicazione della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa f) attestazione della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese</p> <p>2) Obbligo di trasmissione della deliberazione motivata alla Corte dei Conti 3) Obbligo di trasmissione della deliberazione motivata all'AGCM</p>
Alienazione di quote o di azioni	<p>Deve avvenire nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, con deliberazione motivata (che deve dare analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita) l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.</p> <p>Si deve rispettare il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto (ma è nulla la clausola statutaria che consenta l'esercizio della prelazione in violazione delle regole di evidenza pubblica).</p>

CHI DECIDE LE OPERAZIONI INERENTI ALL'ACQUISIZIONE O ALL'ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ

Partecipazioni dello Stato	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri
Partecipazioni della Regione	Delibera dell'organo competente della Regione, ai sensi della legislazione della Regione
Partecipazioni del Comune	Delibera del Consiglio Comunale
Altri enti	Delibera dell'organo amministrativo

IL CONCETTO DI STRUMENTALITÀ

- L'acquisto di partecipazioni sociali da parte della P.A. è consentito esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività (e fermo restando il divieto di investire in attività commerciali con intenti meramente speculativi):
- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 d. lgs. 50/2016;
 - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 d. lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato mediante determinate modalità;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;
 - valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato, in tal caso senza che sia necessario che si tratti di attività strumentale ai fini istituzionali;
 - gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - attività di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e, per le università, attività di gestione di aziende agricole con funzioni didattiche

IL CONCETTO DI "PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"

- le amministrazioni dello Stato (ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo), le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
- il CONI (fino alla revisione organica della disciplina di settore);
- i consorzi e le associazioni tra gli enti predetti per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale

(*) Sono esonerate da questa disciplina le operazioni delle società quotate, a meno che si tratti di operazioni che comportano, per la P.A., l'acquisizione della qualità di socio